



**Maddaloni (CE)**  
Via Aldo Moro, 2 - 81024  
Tel./Fax 0823 201389

**Grosseto**  
Via De Barberi, 108 - 58100  
Tel. 0564 1886276

# I.I.S. G. Filangieri Cava dè Tirreni

**12 -13 Giugno 2014**

**FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Relatore: Ing. Michaela Suppa – RSPP



Established in 2007, Gaia s.r.l. is an engineering company that offers a highly professional health & safety consultancy and training service.

Gaia is a registered training organization, both from Campania Region and AIFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro).

Our personnel have many years of experience in Construction, Education, Leisure, Retail and Mechanical Engineering. We use our considerable experience to assist clients win tenders, avoid civil claims and criminal prosecutions and to keep their workforce within a safe working environment.





BUILDING SITE, NAPLES AREA





## VIADUCT IN THE NAPLES BYPASS HIGHWAY





## TRAINING TO FOREST FIRE PREVENTION OPERATORS @ GAIA OFFICE IN MADDALONI









## SURVEY @ TIOXIDE PLANT IN SCARLINO (GR)





## COSTA CONCORDIA WRECK @ ISOLA DEL GIGLIO (GR)




## COSTA CONCORDIA WRECK @ ISOLA DEL GIGLIO (GR)





Prova di evacuazione in un istituto scolastico

# QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO



- Costituzione:
  - Artt. 32, 35 e 41
- Codice civile:
  - Art. 2087
  - Art. 2094
  - Art. 2222
- Codice Penale:
  - Art. 451
  - Art. 437
  - Art. 590
  - Art. 589



# I PRINCIPI COSTITUZIONALI

- ART 32 la Repubblica italiana **tutela la salute** come fondamentale diritto dell'individuo e dell'interesse della collettività ..... (Omissis)
- ART 35 la Repubblica **tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni**. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro



# *I PRINCIPI COSTITUZIONALI*

- ART 41 l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla **sicurezza**, alla **libertà**, alla **dignità umana** ... *(Omissis)*



# *I PRINCIPI COSTITUZIONALI*

Come abbiamo visto, la Costituzione Italiana sancisce e tutela ampiamente il **«diritto alla salute»** come **«fondamentale diritto dell'individuo»** e **«l'interesse della collettività»**.

Tale diritto si esplica in 2 aspetti, infatti:

1. nel suo contenuto tradizionale, si identifica nel **diritto al rispetto dell'integrità psicofisica** che può essere fatta valere **erga omnes** con leggi dello stato;
2. nella prospettiva di una più efficace tutela della persona, la giurisprudenza della **Corte di Cassazione** ha affermato che il diritto alla salute comprende anche il **diritto alla salubrità dell'ambiente** di vita e lavoro;



# Il codice civile



- **Art 2087** tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a **tutelare l'integrità fisica e la personalità morale** dei prestatori di lavoro.

# Il codice penale



- **Art 437** rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri od **infortuni sul lavoro**, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.  
Se dal fatto deriva un disastro od un infortunio la pena è la reclusione da 3 a 5 anni.

# Il codice penale

- **Art 451** omissioni colpose di cautele o difese contro i disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro i disastri o **infortuni sul lavoro**, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 103 a € 516.



# Il codice penale

- **Art. 589** omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per **la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena è della reclusione da 2 a 5 anni . Omissis

.....

# Il codice penale

- **Art. 590 lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 310.

- **per violazioni norme sicurezza sul lavoro:**

Se la lesione è **grave** ( *pericolo di vita, malattia superiore ai 40 gg., indebolimento permanente di un senso o di un organo* ) la pena è nella reclusione da 3 mesi a 1 anni o della multa da € 500 a € 2000

Se è **gravissima** ( *malattia insanabile, la perdita di un senso o di un arto o l'uso di un organo o della capacità di procreazione ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, lo sfregio del viso, l'aborto* ) la pena è della reclusione da 1 a 3 anni

# La legislazione in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro: principali riferimenti legislativi

- DPR 547 del 1955 → Normativa generale
- DPR 303 del 1956 → Normativa generale
- DPR 164 del 1956 → Normativa tecnica  
per il settore delle costruzioni



- D.Lgs 626 del 1994 e s.m.i.
- D.Lgs 494 del 1996 e s.m.i.

**Evoluzione normativa: si  
considerano i processi produttivi  
Ma soprattutto.....**



# Cambiano i punti di vista...

- Sicurezza oggettiva
- Sicurezza soggettiva
- Sicurezza organizzativa



## **DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008**

modificato dal DLgs 106/2009

### **RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Viene chiamato TU per semplificazione, ma in effetti non è un vero e proprio TU poiché alcune norme degli anni 50 ancora in vigore non vi sono contenute

i destinatari delle norme di sicurezza e salute sul lavoro  
e quindi "gli attori"

|                     |                                       |   |  |
|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Datori di lavoro    | Dirigenti                             | Preposti  | Lavoratori   |
| Committenti         | Responsabili dei lavori               | Coordinatori progettazione ed esecuzione lavori | I datori di lavoro delle imprese affidatarie         |
| Progettisti         | Fabbricanti e Fornitori               | Installatori                                    | Medico competente                                    |
| Lavoratori autonomi | I coltivatori diretti e gli artigiani | Le S.d.f. nel settore agricolo                  | <b>I piccoli commercianti e le imprese familiari</b> |



# ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



# IL DATORE DI LAVORO

-Art. 2, c. 1, lettera b) –

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita (titolare dei ..) i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni *...omissis....*”

Questa definizione non si discosta molto dalla vecchia contenuta nell'art. 2 del DLgs 626/94

## Principio di effettività

Art. 299 – esercizio di fatto dei poteri direttivi –

“le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art, 2, comma 1, lettere **b), d) ed e)** gravano altresì su colui il quale, pur privo di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”



Si deve tenere conto della figura che di fatto esercita il potere ed è riconosciuto, come tale, dai soggetti presenti sul posto di lavoro

# IL DATORE DI LAVORO

La definizione di datore di lavoro, ancorata alla responsabilità dell'organizzazione di lavoro e la titolarità dei poteri decisionali e di spesa deve, ora, essere verificata, secondo il **principio dell'effettività**, nei termini del suo concreto esercizio.

Per le imprese articolate e complesse il datore di lavoro primario può provvedere all'adempimento del debito di sicurezza mediante specifica organizzazione aziendale, ovviando all'impossibilità di provvedere personalmente.

Nell'impresa individuale esiste un'imputazione diretta della titolarità del rapporto di lavoro nella persona fisica dell'imprenditore



# IL DATORE DI LAVORO

Novità del 106 responsabilità oggettiva  
e il DLgs 81/08 corretto dal 106/09

## Art. 18, comma 3-bis

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi non sia addebitabile unicamente agli stessi e **non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti**



***Culpa in vigilando***

**Art. 19**

**Obblighi dei preposti**

**Art. 20**

**Obblighi dei lavoratori**

**Art. 22**

**Obblighi dei progettisti**

**Art. 23**

**Obblighi dei fabbricati e dei fornitori**

**Art. 24**

**Obblighi degli installatori**

**Art. 19**

**Obblighi del medico competente**

# IL C O N T E N U T O D E I D I R I T T I D I L A V O R O

la respons  
e il DLgs 8



al 106/09

Il **comma 3-bis dell'art.18** va letto e interpretato non come un esonero delle responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti per omissioni colpose di cautele di sicurezza, da parte di tutti quei soggetti su cui i datori di lavoro e i dirigenti stessi hanno l'obbligo di vigilare.

Il legislatore, con il citato **comma 3-bis**, definendo l'obbligo di vigilanza in relazione agli obblighi propri degli altri soggetti, ha inteso, evidentemente, limitare quanto più possibile, l'amplissima portata che la ***culpa in vigilando*** è andata progressivamente assumendo in giurisprudenza quale condotta generica ( ***negligenza, imperizia, imprudenza*** ) o specifica ( ***violazione di legge*** )

# Il dirigente

- art. 2, c. 1, lettera d) -

**È la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa**

Per gli obblighi del D. L. e del dirigente v. art. 18

Novità del 106/09: art. 37, c. 7°

## Principio di effettività

**Art. 299 – esercizio di fatto dei poteri direttivi –**

“le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur privo di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”

**Si deve tenere conto della figura che di fatto esercita il potere ed è riconosciuto, come tale, dai soggetti presenti sul posto di lavoro**

**anche i dirigenti devono frequentare corsi di formazione specifica ed adeguata e relativo aggiornamento periodico**

# IL PREPOSTO

Art. 2, c. 1. lettera e)

È la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa ( art. 2 del DLgs 81/2008 )

★  
“Non ha rilievo esimente la insufficiente qualifica contrattuale ricoperta dal preposto” ( *cassazione n. 29323 del 12 dicembre 2008* )

★  
Per gli obblighi prevenzionistici del preposto v. art. 19 del TU

Tra le novità già introdotte dal 81/08 vi è l'obbligo di “*frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37*”

## Principio di effettività

Art. 299 – esercizio di fatto dei poteri direttivi –

“le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art, 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur privo di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”

Si deve tenere conto della figura che di fatto esercita il potere ed è riconosciuto, come tale, dai soggetti presenti sul posto di lavoro

- Non ha poteri organizzativi
- Ha compiti di controllo e sorveglianza
- Si attiene alle direttive del D. L e del dirigente.



# L'ISTITUTO DELLA DELEGA – Art. 16 del TU -

- La delega di funzioni da parte del **datore di lavoro** deve essere conferita osservando scrupolosamente i requisiti posti dall'art. 16 e deve sempre rispondere a taluni requisiti per **garantirne l'effettività e la serietà**, al fine di evitare che essa sia un espediente per consentire al datore di lavoro di liberarsi dalle proprie responsabilità

**Elemento di assoluta novità che si allinea alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza.**

## **Funzioni indelegabili :**

- la designazione del RSPP
- la valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR

# L'ISTITUTO DELLA DELEGA – Art. 16 del TU -

- Deve risultare da **atto scritto con data certa**;
- Il delegato deve possedere tutti i **requisiti di professionalità ed esperienza specifica** in relazione alla natura delle funzioni delegate;
- Attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti e **autonomia di spesa**;
- Sia accettata per iscritto;
- Alla delega deve essere data **adeguata e tempestiva pubblicità** ( *atto notarile, pubblicazione sul foglio annunci della Provincia, sui siti web degli Organi di Vigilanza .....* )



**Nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili disciplinati al titolo IV la facoltà del committente di nominare il "Responsabile dei Lavori" va esplicitata con atto formale di delega vera e propria ( v. sentenza Cassazione n. 35630 del 15-09-2009 )**

**La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto adempimento del delegato delle funzioni trasferite**



Tale obbligo si intende assolto in caso di **adozione ed efficace attuazione** del modello di verifica di cui all'art 30, comma 4



Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di verifica e controllo ( *da parte di soggetti diversi dal D.L. )*

Novità del 106

# sub-delega

.3-bis

Con tale novità è venuto meno un principio consolidato, tanto in giurisprudenza che in dottrina

## Comma 3-bis

Il soggetto delegato può, a sua volta, **previa intesa con il D.L.** delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi **1 e 2**.

La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude **l'obbligo di vigilanza** in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Il soggetto al quale sia stata trasferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

La sub-delega **non può essere totale** ma solo "per specifiche funzioni"

Occorre l'intesa con il D.L.

Atto scritto, data certa, requisiti di professionalità ed esperienza, poteri di organizzazione, gestione, autonomia di spesa, pubblicità

Obbligo di vigilanza in capo al delegante

Divieto di sub-sub-delega



- *Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha il compito di :*
- Individuare i fattori di rischio, di valutazione dei rischi e di evidenziare le misure di sicurezza da adottare;
- Elaborare le procedure di sicurezza;
- Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori ;
- Partecipare alle riunioni periodiche di sicurezza e salute



# IL RESPONSABILE DEL S.P.P.

-Art. 31 E 32-

**È il soggetto in possesso di adeguate competenze conformi ai rischi lavorativi presenti nell'unità produttiva.**



## Art.33

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

# IL MEDICO COMPETENTE

## -Art. 38

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

## **Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria**

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

nei casi previsti dalla normativa vigente, qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;


visita medica periodica

visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

*visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.*




# Rappresentante per la sicurezza




La formazione del RIs sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria

# Art.19 - Attribuzioni



# Art.19 - Attribuzioni



Avverte il R.S.P.P. dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività



Rappresenta i lavoratori in tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro



Verifica sistematica sulla applicazione delle misure di sicurezza e di protezione

# Permessi retribuiti per i RIs

Monte orari,  
modalità di fruizione  
“agibilità”  
Sono stabilite dalla contrattazione

**IO NON MI ARRENDO**



definizione della 626/94 )

**PERSONA CHE PRESTA IL PROPRIO LAVORO *ALLE DIPENDENZE* DI UN DATORE DI LAVORO .....**” Sono equiparati i soci lavoratori di società cooperative o di società anche di fatto, che prestano la loro attività lavorativa per conto della società e degli medesimi.

Sono equiparati ai lavoratori subordinati gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitari e professionali avviati presso i datori di lavoro per agevolare e perfezionare le loro scelte professionali.

Sono inoltre equiparati ai lavoratori subordinati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.



## nuova definizione di lavoratore

Art. 2, lettera a) del DLgs 81/2008

Persona che , indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

## la nuova definizione di lavoratore - art. 2, lettera a) -

**Al lavoratore** così definito è equiparato:


- 1) il **socio lavoratore** di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società o ente stesso;
- 2) **l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del c.c.;**
- 3) il soggetto beneficiario delle iniziative di **tirocini formativi o di orientamento** di cui all'art. 18 della L. 196/97, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi Regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- 4) l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (ivi comprese le apparecchiature fornite di **VDT, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;**
- 5) il volontario così come definito dalla L. 1 agosto 1991, n. 266 (**legge quadro sul volontariato**).  
(*Cancellato dal 106*)
- 6) i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
- 7) il volontario che effettua il servizio civile; (*Cancellato dal 106*)



## le altre novità del TU 81/2008 - Art. 3 -

Le norme del TU si applicano a tutti i lavoratori **subordinati e autonomi** (**4° comma**);

- Nei **contratti di somministrazione** gli obblighi di sicurezza sono a carico dell'utilizzatore (**5° comma**);
- Nei **casi di distacco** tali obblighi sono a carico del distaccatario
- (**6° comma**);
- Per i **co. co. pro.** e i **co. co. co.** le norme si applicano interamente se la prestazione avviene nei luoghi di lavoro del committente (**7° comma**);
- Nei confronti dei lavoratori che prestano **lavoro occasionale di tipo accessorio**, ai sensi dell'art 70 del DLgs 276/2003 si applica il TU con l'esclusione di:
  - *piccoli lavori domestici a carattere straordinario;*
  - *l'insegnamento privato;*
  - *l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili*
- 



# Gli obblighi dei lavoratori

- Art. 20.
- **1.** Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- **2. I lavoratori devono in particolare:**
  - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - **b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;**
  - **c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;**
  - **d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;**

# Gli obblighi dei lavoratori

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

## Gli obblighi dei lavoratori

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- **3.** I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

# **OBBLIGHI dei PROGETTISTI, dei FABBRICANTI, dei FORNITORI e degli INSTALLATORI**

## **Art 22 Obblighi dei progettisti**

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia

## **Art. 24 Obblighi degli installatori**

Gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti

## **Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori**

- 1) Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ;
- 2) In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione



# CONCETTO DELLA SICUREZZA

Il concetto di sicurezza comporta la

**"valutazione dei rischi lavorativi"**



L'obbligo del **DATORE DI LAVORO** è quello di valutare tutti i rischi esistenti nella propria attività e di **organizzare** l'attività lavorativa secondo modelli di gestione nel rispetto delle norme di legge e delle relative norme tecniche di riferimento

Il **LAVORATORE** ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni del datore di lavoro, di contribuire agli obblighi di tutela della sua salute e sicurezza e di partecipare ai programmi di formazione e addestramento

# IL RISCHIO

- Il rischio è la probabilità ( di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione - art.2 del D.Lgs. 81/2008 ) che si verifichino eventi che producono danni fisici alla salute.
- Il rischio associato ad un evento è il prodotto delle frequenze di quell'evento per le conseguenze attese

**RISCHIO = FREQUENZA x CONSEGUENZE**



Morti/anno

Feriti/anno

€/mese



Volte/anno

Volte/mese



N° morti

N° feriti

€ tot del danno

# IL RISCHIO

➤ Il rischio si può misurare, le unità di misura sono le perdite nell'unità di tempo

➤ Il rischio è un concetto probabilistico


➤ Non esiste il rischio zero

Il rischio zero (cioè la mancanza di rischio) è irrealizzabile

➤ Il rischio può e deve essere ridotto al minimo ma non può essere eliminato

# L'ANALISI DEL RISCHIO

- L'analisi del rischio rappresenta uno degli aspetti essenziali del D.Lgs 626/94 ( **e poi del DLgs 81/08** ) ed è mirata al miglioramento delle condizioni di sicurezza sui posti di lavoro
- Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'azienda o dell'unità produttiva, deve procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute esistente negli ambienti di lavoro – Art 4 del D.Lgs. 626/94 ( **ora artt. 17- 28-29 del D.Lgs. 81/2008** )
- L'esito della valutazione e delle misure di protezione devono essere riportate in un documento (così detto **DOCUMENTO DI SICUREZZA O PIANO DI SICUREZZA**)
- **da custodire presso l'azienda o unità produttiva**



# L'ANALISI DEL RISCHIO



- Per le aziende che occupano meno di 10 **lavoratori** ( *e per le imprese familiari* così diceva la 626/94) è prevista la possibilità

dell'**AUTOCERTIFICAZIONE**

(Art. 4, comma 11, del D.Lgs. 626/94)

L'art. 29, 5° comma, del D.Lgs. 81/2008, prevede ancora tale possibilità sino all'emanazione di Decreto Interministeriale che stabilirà delle procedure standardizzate

Analoghe procedure standardizzate sono previste anche per le aziende con meno di 50 lavoratori ( **art 29, 6° comma** )

L'obiettivo della valutazione, che si basa su un procedimento di analisi della sequenza

**PERICOLO**      **RISCHIO**      **DANNO**  
                    →                      →

è l'eliminazione dei rischi, oppure, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo, controllandone gli effetti residui.



È necessario procedere ad una  
attenta analisi dell'attività lavorativa  
che comprenda lo studio

**UOMO**   **MACCHINA**   **AMBIENTE**  
    →                      →

per ogni posto di lavoro.

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per effettuare una corretta valutazione dei rischi occorre:

**1. Individuare** i pericoli mediante l'osservazione e lo studio dei processi lavorativi analizzando:

- ✓ *Le caratteristiche generali dei luoghi di lavoro*
- ✓ *I posti di lavoro, le macchine e gli impianti*
- ✓ *Le mansioni*
- ✓ *Il rapporto uomo/macchina*
- ✓ *Il rapporto uomo/ambiente*



**2. Individuare** i rischi oggettivamente presenti:

- ✓ *Esaminando la situazione infortunistica aziendale*
- ✓ *Effettuando interviste ai lavoratori ed ai preposti*

**3. Valutare** i rischi ai quali i lavoratori sono effettivamente esposti

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

- L'art. 28 del D.Lgs 81/2008 amplia il concetto di valutazione dei rischi prevedendo anche quelli riguardanti e connessi:

1 alle lavoratrici in stato di gravidanza

2 alle differenze di genere,

3 all'età

4 alla provenienza da altri Paesi

È inoltre prevista la valutazione di rischi particolari, tra cui quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**



Entra in vigore dal 31-12- 2010

# I FATTORI DI RISCHIO

| <b>PER LA SICUREZZA<br/>(Rischi di natura<br/>infortunistica)</b> | <b>PER LA SALUTE<br/>(Rischi di natura<br/>igienico ambientale)</b> | <b>PER LA SICUREZZA<br/>E LA SALUTE<br/>(Rischi trasversali)</b> |
|---|---|--|
| <b>Strutture</b>  | <b>Agenti Chimici</b>   | <b>Organizzazione<br/>del lavoro</b>                             |
| <b>Macchine</b>   | <b>Agenti Fisici</b>  | <b>Fattori psicologici</b>                                       |
| <b>Impianti Elettrici</b>   | <b>Agenti Biologici</b>   | <b>Fattori ergonomici</b>  |
| <b>Incendio-esplosioni</b>  |   |  |

# VALORE DEL RISCHIO

$$R = P \times G$$

**P** = PROBABILITÀ

**G** = GRAVITÀ





## Esempio di metodologia per la VDR

Il rischio risulta calcolato come prodotto  $P \times G = R$   
con una rappresentazione a matrice

Elevato = 12-16

Notevole = 8-9

Accettabile = 3-6

Basso 1-2

P

|   |   |   |    |    |
|---|---|---|----|----|
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 3 | 3 | 6 | 9  | 12 |
| 2 | 2 | 4 | 6  | 8  |
| 1 | 1 | 2 | 3  | 4  |

G



# I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Indice del T.U. 81/08

**CENTRAX**  
GAS TURBINES



## **TITOLO I**

**PRINCIPI COMUNI**

## **TITOLO II**

**LUOGHI DI LAVORO**

## **TITOLO III**

**USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI**

## **TITOLO IV**

**CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

## **TITOLO V**

**SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

## **TITOLO VI**

**MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

## **TITOLO VII**

**ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (VDT)**

# I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

**Indice del T.U. 81/08**

## **TITOLO VIII**

### **AGENTI FISICI**

- *Rumore*
- *Vibrazioni*
- *Campi elettromagnetici*
- *Radiazioni ottiche artificiali*

## **TITOLO IX**

### **SOSTANZE PERICOLOSE**

## **TITOLO X**

### **ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI**

## **TITOLO XI**

### **PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE**

## **TITOLO XII**


### **DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE**

## **TITOLO XIII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

**CENTRAX**  
GAS TURBINES





# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

**CENTRAX**  
GAS TURBINES



# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

Lo stress é il secondo problema sanitario legato all'attività lavorativa.

## **Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro** **Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI**

### **Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi**

1. La valutazione [*dei rischi*], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

**STRESS = ???**

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e deriva dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.

L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive, ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione.

**(Accordo europeo sullo stress sul lavoro, Bruxelles, 8 ottobre 2004)**



# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

**STRESS = ???**

Reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore.

(National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH 1999)

“Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute ”

**(Accordo europeo sullo stress sul lavoro, Bruxelles, 8 ottobre 2004)**

# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

## Il “peso economico” dello stress

- Lo stress è il secondo problema di salute legato all'attività lavorativa riferito più frequentemente
- Lo stress interessa quasi un lavoratore europeo su quattro
- Dagli studi condotti emerge che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse è dovuta allo stress
- Il numero di persone che soffrono di stress legato all'attività lavorativa è destinato ad aumentare.
- Nel 2002 il costo economico dello stress legato all'attività lavorativa nell'UE a 15 stati è stato di circa 20.000 [M€]

# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

## Il "trend di crescita" dello stress

Sono sempre più numerose le persone colpite da problemi di stress sul luogo di lavoro. Secondo uno studio della European Agency for Safety and Health at Work, i motivi sono:

- ✓ utilizzo di nuove forme di contratti di lavoro (contratti precari) e l'incertezza e l'insicurezza del lavoro stesso (scarsità di lavoro);
- ✓ forza lavoro sempre più vecchia (poco flessibile e poco adattabile ai cambiamenti) per mancanza di adeguato turn-over;
- ✓ alti carichi di lavoro, con conseguenti pressioni sui lavoratori da parte del management;
- ✓ ~~tensione emotiva elevata, per violenze e molestie sul lavoro;~~
- ✓ interferenze e squilibrio fra lavoro e vita privata.

# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

## Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

### Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1 ...

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal ~~1° agosto 2010~~.



differito al 31 dicembre 2010

# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

## I riferimenti tecnici e normativi



**COORDINAMENTO  
TECNICO  
INTERREGIONALE  
DELLA PREVENZIONE  
NEI LUOGHI DI LAVORO**

(Marzo 2010)

***Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i.***  
**VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO  
DA STRESS LAVORO-CORRELATO**  
GUIDA OPERATIVA

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro**  
**LETTERA CIRCOLARE – 18/11/2011 prot. 23692**

**“Lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress-lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modifiche e integrazioni.”**

Indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro per la valutazione dello stress lavoro-correlato (Novembre 2010)

# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

## I riferimenti tecnici e normativi

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro**  
**LETTERA CIRCOLARE – 18/11/2011 prot. 23692**

Ha notevolmente semplificato quanto emerso dalla guida operativa del Coordinamento Tecnico Interegionale del marzo 2010:

- si considerano condizioni di stress lavoro-correlato solo quelle causate da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.
- La valutazione del rischio stress lavoro-correlato é parte integrante della valutazione dei rischi. Quindi effettuata dal Datore di lavoro, avvalendosi dell'RSPP, con il coinvolgimento Medico competente dove nominato, previa consultazione del RLS/RLST.
- La valutazione deve prendere in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio mansioni o partizioni organizzative).



# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

Gli strumenti per l'analisi del rischio

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Settore  
Tecnico-Scientifico  
e Ricerca


## VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

(Maggio 2011)

# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

## Gli strumenti per l'analisi del rischio



Gli indicatori per la valutazione preliminare:

- *Indici Infortunistici*
- *Assenteismo*
- *Assenza per malattia*
- *Ferie non godute*
- *Rotazione del personale*
- *Cessazione rapporti di lavoro/Turnover*
- *Procedimenti/ Sanzioni disciplinari*
- *Richieste visite mediche straordinarie*
- *Specifiche e frequenti lamentele formalizzate*
- *Istanze giudiziarie*

# RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

Lo stress sul lavoro può colpire:



- ❖ chiunque, a qualsiasi livello
- ❖ qualsiasi settore
- ❖ aziende di ogni dimensione

Lo stress influisce:



- ❖ sulla salute e la sicurezza delle singole persone
- ❖ **sulla "salute" delle imprese**
- ❖ sulla salute delle economie nazionali

Lo stress può mettere in pericolo la sicurezza sul luogo di lavoro e contribuire all'insorgere di altri problemi di salute legati all'attività lavorativa quali i disturbi muscolo-scheletrici.

Lo stress incide in misura massiccia sul risultato economico di un'organizzazione.

## PROPOSTE DI LAVORO PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO